

Prot. n. 2753/2024/MFT  
Circolare\* 46/2024

Roma, 26 novembre 2024

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP  
e, p. c. ai Componenti del Comitato centrale  
ai Soggetti di rappresentanza interna  
nazionale dei Massofisioterapisti

**Oggetto: attività dei Massofisioterapisti ed utilizzo di apparecchiature elettromedicali.**

Gentili Presidenti,

sentiti il [Soggetti di rappresentanza interna nazionale dei Massofisioterapisti \(SRIN-MFT\)](#), si ritiene opportuno esprimersi nuovamente, con auspicata chiarezza ed al fine di perseguire l'uniformità di cui la scrivente Federazione nazionale è garante, circa il corretto ed oggettivo inquadramento giuridico dei Massofisioterapisti iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento di cui all'[art. 5 del DM 9 agosto 2019](#) e delle competenze dei medesimi.

Al di là della libera interpretazione ad opera di chi individua impropriamente in tale figura un antagonista professionale, gli stessi godono di un impianto normativo idoneo ad elidere ogni tentativo di strumentalizzazione.

Già da tempo, le fonti normative che regolano l'attività dei Massofisioterapisti iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento (ESE) tenuti dagli Ordini dei TSRM e PSTRP, sono [pubblicate sul sito istituzionale della FNO](#).

La serena ed obiettiva analisi delle norme conduce ad affermare con certezza che i nostri Massofisioterapisti operino legittimamente ed a pieno titolo nell'ambito della riabilitazione.

Come è noto, la [legge n. 145 del 30 dicembre 2018, articolo 1, comma 537](#), ha introdotto il comma 4 bis all'art. 4 della [legge n. 42 del 26 febbraio 1999](#), ai sensi del quale *“Ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 30 giugno 2020, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”*.

L'[art. 5 del DM 9 agosto 2019](#), ha dato - quindi - attuazione alla richiamata previsione normativa, istituendo presso i nostri Ordini l'ESE riservato ai Massofisioterapisti in possesso dei requisiti ivi previsti.

I Massofisioterapisti iscritti negli ESE, dunque, non necessitano di alcuna equipollenza al titolo di diploma universitario di Fisioterapista per poter svolgere le attività previste dal proprio profilo professionale (“*massaggio e fisioterapia in ausilio all’attività del medico*”).

Il [decreto ministeriale n. 105 del 17 settembre 1997](#), prevede che “*il massofisioterapista è in possesso di una solida cultura di base e di una preparazione professionale che gli consentono sicure competenze operative atte alla **prevenzione**, alla **cura** e **riabilitazione**.*”

*La professione sanitaria ausiliaria di massofisioterapista è praticata attraverso il massaggio terapeutico, igienico, connettivale, estetico applicato allo sport, con modalità differenti a seconda della patologia e dell’età dei pazienti. Il massofisioterapista per le competenze acquisite è in grado di: lavorare sia in strutture pubbliche che private; **svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all’opera dei medici**”.*

Il Massofisioterapista, dunque, potrà esercitare le attività sopra indicate esclusivamente in forza dell’iscrizione all’ESE, a nulla rilevando l’eventuale equipollenza del titolo al diploma universitario di Fisioterapista.

Del resto, come autorevolmente chiarito anche dai Giudici di Palazzo Spada - da ultimo con la sentenza emessa dalla III sezione, n. 4513 del 2022 - “*la previsione della legge di bilancio 2019, nell’ammettere l’iscrizione nei predetti elenchi speciali solo a chi abbia esercitato l’attività professionale per almeno trentasei mesi negli ultimi dieci anni, di fatto consente l’iscrizione solo a chi vanti un titolo conseguito non più tardi del 2015, avendo iniziato il corso di formazione triennale non più tardi dell’anno formativo 2012/2013, quando il massofisioterapista era qualificato come “professione sanitaria non riordinata” anche nella classificazione pubblicata dal Ministero della Salute (cfr. Cons. St., sez. III, 16 novembre 2021 n. 7618)*”; il Consiglio di Stato, infatti, muovendo da tali premesse, ha quindi precisato che “*gli interventi regolatori da ultimo menzionati involgono esclusivamente l’attitudine del diploma in questione, conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403, a reggere, in via eccezionale e ad esaurimento, l’esercizio di attività già ricadenti nel distinto ambito delle professioni sanitarie e che, però, da tempo richiedevano una formazione diversa di livello universitario. L’effetto innovativo che si riconnette alle previsioni normative qui in rilievo, e sempreché sussistano le condizioni previste dall’art. 5 del D.M. del 9.8.2019, si risolve, dunque, nell’ampliamento dell’ordinaria attitudine abilitativa del diploma di massofisioterapista siccome implementata, rispetto alle possibilità connesse allo status di operatore di interesse sanitario, nella sua capacità di intercettare ancora, e in via eccezionale, gli sbocchi professionali già garantiti nel previgente ordinamento a tale figura professionale”.*

La dimensione giuridica entro la quale i Massofisioterapisti iscritti all’ESE esercitano la propria attività è, conclusivamente, ben espressa dal Consiglio di Stato, il quale - con un approccio del tutto immune da censure logico/giuridiche - ben chiarisce che “*Nella suddetta prospettiva di “sanatoria”, inevitabilmente rivolta al passato, il legislatore ha inteso, dunque, regolarizzare, conciliandola con le esigenze di tutela della salute, la professionalità acquisita sul campo da quei massofisioterapisti che potevano vantare una vasta esperienza lavorativa, conseguente all’esercizio di un’attività professionale svolta in piena autonomia e in un periodo storico che, a cagione delle incertezze indotte dalla sopra ricostruita stratificazione dei processi di riforma, aveva ingenerato legittimi affidamenti sulla ampiezza abilitante del titolo in argomento”.*

In altri termini, non pare oggettivamente revocabile in dubbio l'*intentione* perseguita dal Legislatore con l'[art. 1 della legge n. 145/18](#): consentire, ai Massofisioterapisti in possesso del prescritto requisito esperienziale, tale da aver diritto all'iscrizione agli ESE, di continuare a svolgere tutte le attività di cui alla previgente disciplina ([art. 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403](#); [DM 7 settembre 1976](#); [DM 17 febbraio 1997, n. 105](#)), poiché in possesso di specifiche competenze professionali sanitarie, idonee a garantire una adeguata tutela della salute.

Altro aspetto, più specifico, su cui giova fornire alcune precisazioni riguarda, inoltre, la possibilità per i Massofisioterapisti iscritti all'ESE di utilizzare, nell'esercizio dell'attività professionale, apparecchiature elettromedicali.

Sul punto è sufficiente richiamare - ancora una volta - il [DM n. 105 del 1997](#), il quale contempla per il Massofisioterapista un percorso di studi che consta di una corposa parte pratica da svolgere nel cosiddetto *gabinetto fisioterapico*, anche mediante l'utilizzo di mezzi tecnici, di cui riporta espressamente una elencazione, tuttavia ad oggi non più esaustiva, né aggiornata allo sviluppo della tecnologia nel campo sanitario.

Tali mezzi tecnici costituiscono dispositivi medici di usuale utilizzo nell'ambito sanitario, che secondo la definizione dell'allegato VIII del [Regolamento UE 2017/745](#), sono riconducibili a Classe IIa e Classe IIb.

Come è noto, la classificazione di questi dispositivi medici è sostanzialmente determinata dal livello di rischio che presentano per la persona assistita e l'operatore; gli elettromedicali utilizzati in ambito riabilitativo - come ad esempio laser terapeutici, ultrasuoni, elettrostimolatori e Tecar - devono soddisfare specifici requisiti indicati dalle fonti sovranazionali: la [Direttiva 93/42/CEE](#) sui dispositivi medici, il [Regolamento UE 2017/745](#), le norme IEC 60601 e le direttive sulla compatibilità elettromagnetica.

È altresì noto che, ad oggi, l'ordinamento giuridico non contempla fonti legislative e/o regolamentari che, in via esclusiva o escludente, contengano la tassativa individuazione delle figure professionali espressamente abilitate all'utilizzo degli elettromedicali.

Il copioso orientamento giurisprudenziale enucleatosi negli anni con specifico riferimento all'attività dei Massofisioterapisti, depone - tuttavia - nel senso di ritenere pacificamente ammesso l'utilizzo di siffatta tecnologia, poiché consustanziale all'esercizio dell'attività professionale da questi ordinariamente svolta.

Più in generale, deve osservarsi che - coerentemente con il [documento di posizionamento sull'evoluzione dei profili professionali delle professioni TSRM e PSTRP](#) - può, anche in questo caso, a nostro avviso, ribadirsi che è il fine che giustifica e caratterizza una professione, non i mezzi che utilizza, i quali devono intendersi - salvo espresse e codificate limitazioni - a disposizione di chiunque ne abbia bisogno per perseguire i propri legittimi obiettivi (*rectius*: il fine della professione).

Ai sensi della normativa vigente ([legge 145/2018, art. 1, comma 537](#), [DM 9 agosto 2019](#), [legge 42 del 1999](#), art. 4, comma 4 *bis*, comma 4 *ter*, [DM 7 settembre 1976](#), [DM 17 febbraio 1997, n. 105](#)), che ne regola l'attività, nonché per il complesso delle ulteriori considerazioni svolte, si conclude che:

- a) il Massofisioterapista iscritto all'ESE può legittimamente *“svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all’opera dei medici sia nel libero esercizio della professione sia nell’impiego in enti pubblici e privati”*;
- b) nulla osta a che un Massofisioterapista iscritto all'ESE eserciti le proprie attività in un proprio studio professionale;
- c) nulla osta a che un Massofisioterapista iscritto all'ESE, utilizzi i predetti dispositivi medici, sia in ambito pubblico che privato, in coerenza con il suo fine tipico, allorquando sia in possesso di adeguata formazione nell'applicazione di tali tecnologie e ne conosca, anche in virtù del comprovato aggiornamento, le controindicazioni ed il suo utilizzo in sicurezza.

Cordiali saluti.

**Il Componente del Comitato centrale  
delegato Aspetti giuridici e medico-legali**

Alessandro Beux



**La Presidente**

Teresa Calandra



---

\* La circolare - così come le precedenti - è rivolta ai soli soggetti destinatari, salvo diversa ed esplicita indicazione. Eventuali divulgazioni devono essere previamente autorizzate dalla scrivente Federazione nazionale.